

TRIBUNALE ROMA

14 GIUGNO 1990

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: AMATUCCI

PARTI: CORI

(Avv. Massaro)

RCS PERIODICI

(Avv. Gueli, Golino)

**Personalità (diritti della) •
Lesione • Competenza
territoriale • *Forum commissi
delicti* • Luogo di pubblicazione
dello stampato lesivo.**

Nel caso di lesione di diritti della personalità col mezzo della stampa, l'illecito (costituito dall'azione e dall'evento) deve ritenersi commesso nel luogo dove è avvenuta la pubblicazione e la prima diffusione del libro, del giornale o della rivista.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Nel marzo del 1988 il settimanale « Novella 2000 », edito dalla RCS Rizzoli Periodici S.p.A., pubblicava un servizio fotografico di 6 pagine (con commenti didascalici e riproduzione di foto anche in copertina) nel quale Beatrice Cori, annunciatrice televisiva della Rai, era ritratta in « topless » su una spiaggia delle isole Seychelles.

Il Pretore di Roma, adito dalla Cori ex art. 700 cod. proc. civ., con ordinanza in data 15 aprile 1988 ordinava alla RCS Rizzoli Periodici di non più utilizzare, cedere o pubblicare le foto in questione, concedendo il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione ordinaria.

Con atto di citazione notificato il 16 giugno 1988 Beatrice Cori conveniva dunque in giudizio la RCS innanzi a questo Tribunale domandando che, in ragione della intervenuta lesione dei propri diritti al ritratto ed all'immagine, previa conferma del menzionato provvedimento pretorile, fosse ordinata alla convenuta la distruzione del materiale fotografico *de quo* e di quello eventual-

mente non utilizzato con inibitoria della ulteriore riproduzione o diffusione; e che, inoltre, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni da determinarsi secondo equità, con « provvisorio di L. 100.000.000 ».

Costituitasi con comparsa di risposta, la convenuta RCS pregiudizialmente eccepiva l'incompetenza territoriale (del Pretore e) del Tribunale adito; nel merito domandava la revoca del provvedimento pretorile « perché costituzionalmente illegittimo e comunque infondato » ed il rigetto di ogni avversa istanza.

Articolata dall'attrice prova testimoniale, il giudice istruttore, ravvisata l'opportunità che sulla questione pregiudiziale della competenza territoriale si pronunciasse immediatamente il collegio, invitava le parti a precisare le conclusioni.

La causa era dunque trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 1990.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'opinione adesiva di questo Tribunale in ordine a quella giurisprudenza (soprattutto di merito) secondo la quale, ai fini della tutela in via d'urgenza di un diritto della personalità, la competenza territoriale è correttamente radicata in base al criterio di collegamento costituito dalla residenza del soggetto leso, non implica analoghe conclusioni in ordine all'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere del merito con cognizione piena.

Se, inverò, l'esigenza di agevolare il leso nella proposizione dell'istanza di tutela cautelare innominata sembra giustificare l'esaltazione della valenza della locuzione « luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso » (art. 701 cod. proc. civ.), non par dubbio che analoga *ratio* difetti ai fini del giudizio di cognizione ordinaria. In ordine al quale il giudice territorialmente competente va individuato in base ai criteri di cui agli artt. 18 ss. cod. proc. civ.

Nella specie, pacifico essendo che la società convenuta ha sede in Milano e che ivi è stampato il periodico, la competenza territoriale di quel Tribunale potrebbe essere fondatamente posta in dubbio solo negandosi che l'illecito (aquilano) sia stato ivi commesso o che l'obbligazione risarcitoria vada in quel luogo adempiuta (art. 20 cod. proc. civ.).

Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione — alla quale non v'è motivo alcuno per non aderire integralmente — è ormai consolidata nel ritenere che, in caso di lesione di diritti della personalità col mezzo della stampa, l'illecito (costituito dall'azione e dall'evento) deve ritenersi commesso nel luogo dov'è avvenuta la pubblicazione (e la prima diffusione) del libro, del giornale o — come nella specie — della rivista; nel caso in esame coincidente, in relazione alla natura valoristica del debito, con quello del luogo dove l'obbligazione dovrebbe essere eseguita (sede della società convenuta).

Va dunque dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, competente essendo quello di Milano, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di 180 giorni.

Le spese della presente fase di giudizio possono essere integralmente compensate, ravvisandosene giusti motivi equitativi in relazione alla difforme tesi talora seguita dalla (pur assolutamente minoritaria) giurisprudenza.

P.Q.M. — 1) dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere della causa; 2) dichiara che il giudice territorialmente competente è il Tribunale di Milano; 3) assegna il termine di 180 giorni per la riassunzione; 4) compensa interamente tra le parti le spese processuali relative alla presente fase del giudizio.

TRIBUNALE ROMA 20 SETTEMBRE 1990

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI
RELATORE: CICCOLO
PARTI: FILOCAMO
(Avv. Picozza)
RCS PERIODICI
(Avv. Antonelli, Vitale)
COOP. GIORN. CALABRESI ET AL.
(Avv. Fiore)

**Personalità (diritti della) •
Competenza territoriale • *Forum
destinatae solutionis* • Natura del
debito • Debito di valore •
Domicilio del debitore.**

La disposizione di cui all'art. 1182, comma 3 del cod. civ. non può riferirsi alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, le quali tendono a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato e, perciò, hanno per oggetto o la reintegrazione in forma specifica o quella per equivalente, che rappresenta una prestazione mediata e secondaria, ed è un tipico debito di valore e non di valuta.

**Personalità (diritti della) •
Lesione • Competenza
territoriale • *Forum commissi
delicti* • Luogo di pubblicazione
dello stampato lesivo.**

Il « forum commissi delicti » va individuato nel luogo della « prima diffusione » del giornale che normalmente coincide con quello di redazione e di stampa e che segna il momento di distacco di quest'ultimo dalla sfera di disponibilità dell'impresa tipografica, per realizzare le condizioni di fatto, che rendono percepibile l'idea crimonosa, senza che abbia a tal fine rilievo la successiva diffusione in altri luoghi.

**Personalità (diritti della) •
Lesione • pluralità di articoli
diffamatori • Identità di causa
petendi e di petitum • Mancanza
• Connessione per cumulo
soggettivo • Non applicabilità.**

Qualora la lesione dei diritti della personalità avvenga per il mezzo di una pluralità di articoli di stampa ognuna delle istanze risarcitorie del preteso danneggiato ha una causa petendi diversa rappresentata dalla distinta pubblicazione di ciascun articolo e non dagli eventi in essi riferiti, nonché un petitum diverso sicché non è applicabile lo spostamento della competenza territoriale per cumulo soggettivo ex art. 33 cod. proc. civ.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 18-26 luglio 1988, il dott. Felice Maria Filocamo conveniva in giudizio Enzo Magri, Lanfranco Vaccari, La Rizzoli Periodici S.p.A., Aldo Varano, Giuseppe Menella, l'Editrice S.p.A. « L'Unità », Giuseppe Soluri e la Cooperativa Giornalisti Calabresi a.r.l.

Esponava l'attore che nel n. 20 del settimanale l'« Europeo », recante la data 13 maggio 1988, era apparso un articolo, a firma Enzo Magri, dal titolo « Le maschere di Caulonia »; il titolo era preceduto da una frase, riportata con grande risalto, « Amate sponde: come accumulare un patrimonio da ottanta miliardi »; immediatamente sotto il titolo compariva una didascalia del seguente tenore letterale: « Una grande area appetita dal turismo. Due imprenditori. Un alto Magistrato. Così a un tratto di costa vicino a Locri è stata fatta la festa di Carnevale ».

Nel lungo e dettagliato articolo si indicava il giudice Filocamo come facente parte di un fortunato sodalizio con due imprenditori locali, insieme ai quali, nell'arco di una ventina di anni, aveva accumulato un immenso patrimonio fatto di aree fabbricabili; si portava come esempio delle modalità di acquisto un singolare atto stipulato con il principe Gennaro Carofa, finito povero in un ospizio; si affermava che nelle aree di tre

soci, nella parte più bella della Marina di Caulonia, erano state costruite ville, appartamenti e complessi edilizi in gran parte abusivi; si riferiva tutta una serie di episodi giudiziari in termini tali da far apparire abusi e prevaricazioni da parte di esso attore.

In data 23 maggio 1988, sul quotidiano « L'Unità », veniva pubblicato un articolo, a firma di Aldo Varano, dal titolo « È un Giudice scomodo, indagate su di lui ».

Prendendo a spunto una disputa in atto tra i Magistrati di Locri che — a dire del giornalista — avrebbe avuto origine da presunte indagini avviate nei riguardi del dott. Ezio Arcadi, sostituto Procuratore di Locri, « per toglierli credibilità sotto il profilo morale e professionale », l'autore del servizio rilevava come il Tribunale di Locri fosse destinato a diventare titolare di indagini delicatissime, dopo che la stampa aveva riproposto il caso di un giudice potente, il dott. Felice Maria Filocamo, Direttore Generale di una divisione del Ministero di Grazia e Giustizia, che assieme ai suoi soci avrebbe accumulato un patrimonio di decine di miliardi ed un contenzioso giudiziario proprio nella zona della Locride.

Infine, sulla prima pagina del quotidiano « Giornale di Calabria » del 7 luglio 1988, a firma Luigi Gullà (che, a dire dell'attore, sarebbe lo pseudonimo dello stesso Aldo Varano) appariva un articolo dal titolo « finirà in parlamento la vicenda del giudice molto dedito agli affari » e dal sottotitolo: « Il Magistrato avrebbe accumulato, in una ventina di anni, un immenso patrimonio fatto di aree fabbricabili nella zona di Marina di Caulonia ».

Nel testo si riferisce di una interrogazione parlamentare avente ad oggetto le indiscrezioni apparse sull'« Europeo » e si riportavano i passi salienti dell'articolo predetto.

A dire dell'attore, ciò faceva pensare ad un piano preordinato e consapevolmente architettato, unicamente teso a gettare discredito sulla sua figura.

Egli contestava punto per punto le circostanze riportate dal giornalista dell'« Europeo » e chiedeva la condanna dei convenuti Enzo Magri, Lanfranco Vaccari e Rizzoli Periodici S.p.A., in solido fra loro, al risarcimento dei danni patri-

moniali e non patrimoniali nella misura di L. 200 milioni, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da devolversi in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i Magistrati Italiani.

Analoghe richieste formulava nei confronti di Aldo Varano, Giuseppe Menella ed Editrice S.p.A. « L'Unità », in solido fra loro, e nei confronti di Aldo Varano (alias Luigi Gullè), Giuseppe Soluri e Cooperativa Giornalisti Calabresi s.r.l. in solido fra loro.

Chiedeva, altresì, la pubblicazione della sentenza con vittoria di spese e clausola.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti. Le società RCS Rizzoli Periodici, Enzo Magri e Lanfranco Vaccari eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza territoriale; nel merito sostenevano di essersi attenuti al diritto di cronaca, esponendo, in termini di serietà e obiettività, circostanze corrispondenti alla verità dei fatti; in estremo subordine, contestavano la sussistenza di un danno risarcibile e l'applicabilità dell'art. 12 legge 1948 n. 47 e della pubblicazione ex art. 120 cod. proc. civ.

Anche i convenuti chiamati in causa per l'articolo apparso sul « Giornale di Calabria » eccepivano la incompetenza territoriale e, nel merito, ribadivano di aver agito nell'esercizio del diritto di cronaca e contestavano la sussistenza del danno.

Infine, in ordine all'articolo apparso sull'« Unità » i pretesi responsabili negavano che il contenuto fosse diffamatorio e sostenevano che, comunque, avevano agito nell'esercizio del diritto di cronaca.

Istruita la causa con l'acquisizione di vari documenti, sulle conclusioni di cui in epigrafe veniva rimessa al Collegio e trattenuta in decisione all'udienza del 4 giugno 1990.

MOTIVI DELLE DECISIONE. — Costituendosi in giudizio, la Rizzoli periodici S.p.A., Enzo Magri, Lanfranco Vaccari, la Cooperativa Giornalisti Calabresi, Giuseppe Soluri ed Aldo Varano hanno tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.

Il Collegio ritiene che tale eccezione debba essere accolta.

Invero, la competenza del Tribunale di Roma non può essere riconosciuta in

base alle regole generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.; infatti, come si evince dalla stessa notifica degli atti di citazione, la Società Rizzoli Periodici ha sede in Milano, dove sono anche residenti e domiciliati Enzo Magri e Lanfranco Vaccari, mentre la Cooperativa Giornalisti calabresi ha sede in Catanzaro, dove è anche domiciliato Soluri, e Aldo Varano è residente in Reggio Calabria. Né soccorre il richiamo ai criteri di cui all'art. 20 cod. proc. civ.

Quanto al *forum solutionis*, infatti, costituisce insegnamento ormai costante della Suprema Corte (v. Cass. 20 febbraio 1954, n. 461; Cass. 15 luglio 1969, n. 2605; Cass. 6 settembre 1969, n. 2891; Cass. 24 settembre 1979, n. 4929), che la disposizione di cui all'art. 1182, comma 3 cod. civ., nel determinare nel domicilio del creditore il luogo dell'adempimento prende in considerazione le obbligazioni eventi per oggetto *ab origine* una somma di denaro: essa non può, quindi, riferirsi alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, le quali tendono a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, e, perciò, hanno per oggetto o la reintegrazione in forma specifica o quella per equivalente, che rappresenta una prestazione mediata e secondaria, ed è un tipico debito di valore e non di valuta.

Il *forum commissi delicti* va, poi, individuato nel luogo della « prima diffusione » del giornale che normalmente coincide con quello di redazione e di stampa e che segna il momento di distacco di quest'ultimo dalla sfera di disponibilità dell'impresa tipografica, per analizzare le condizioni di fatto, che rendono percepibile l'idea criminosa, senza che abbia a tal fine rilievo la successiva diffusione in altri luoghi (in tal senso Cass., Sez. I pen. 6 novembre 1984, in *Giur. it.*, 1986, II, 29; Cass. civ. 20 febbraio 1954, n. 461; Cass. 18 marzo 1959, n. 795; Trib. Roma 1971, n. 7111; Trib. Roma 20 giugno 1984, Canale c. S.p.A. Mondadori; Trib. Roma 10 dicembre 1971, Trinchera Interno; Trib. Roma 12 maggio 1990 c. Rizzoli Periodici S.p.A.).

Ed invero, sin dal momento della pubblicazione le notizie diffuse entrano nel dominio pubblico e quindi, se false e inesatte, costituiscono una lesione dell'onore e della reputazione delle persone cui si

riferiscono, prima ancora e indipendentemente dall'arrivo e diffusione dello stampato in altri luoghi.

D'altronde — come rilevato dal Supremo Collegio nella sentenza 13 giugno 1983, n. 4050 — nella materia in cui il temuto pregiudizio è destinato a disseminarsi per tutto o quasi il territorio nazionale, ancorché possa assumere maggiore intensità in particolari e determinate località, si pone la necessità di adottare un criterio unico, collegato ad una attività pregiudizievole che si possa qualificare rispetto alla propalazione successiva come antecedente necessario e primario e alla quale possano ricondursi, come causa ed effetto, le varie componenti localizzate del danno.

In tal modo si evita la propagazione della competenza, sostanzialmente in capo a tutti i giudici dello Stato, con gravi ed evidenti inconvenienti, e si rende facile ed univoca l'individuazione del foro, senza che ciò sia rimesso alla discrezione delle parti.

Ne deriva la irrilevanza, ai fini della competenza territoriale, del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che temono di subire pregiudizio dalla pubblicazione dello stampato.

Nel caso di specie, peraltro, a tale conclusione non varrebbe opporre che la fattispecie dannosa si è completata non nel luogo dove si è verificato l'evento diffamatorio, ma in quello in cui si è realizzato il primo elemento concreto di danno materiale o quella sofferenza del danneggiato che integra il danno morale.

Data, infatti, la particolare posizione del Filocamo, alto Magistrato e direttore Generale di una divisione del Ministero di Grazia e Giustizia, non è pensabile che l'effetto pregiudizievole lamentato potesse essere limitato al luogo di residenza di costui, e quindi non vi è ragione di dubitare che esso abbia cominciato a prodursi laddove la notizia ha avuto la sua prima diffusione. Che poi, questo si sia verificato anche a Roma è un fatto che potrebbe avere efficacia quantitativa estensiva, ma non costitutiva del danno, ed è quindi irrilevante ai fini della determinazione del luogo di insorgenza dell'obbligazione risarcitoria.

Tale tesi, peraltro, ha avuto autorevoli avalli anche in dottrina, essendosi sostenuto che laddove il danno si manifesta in modo molteplice nel tempo e nello spa-

zio, deve aversi riguardo al luogo della prima incidenza causale in senso dannoso nell'altrui sfera giuridica, punto identificabile, altresì, al momento in cui il fatto può giuridicamente qualificarsi come causa delle conseguenze dannose che ne sono derivate o che ne potranno derivare.

E poiché né il settimanale « Europeo » né il quotidiano « Giornale di Calabria » risultano pubblicati in Roma, neanche sotto questo profilo può radicarsi la competenza dell'adito Tribunale.

Inconferente, infine, si palesa il richiamo al disposto di cui all'art. 33 cod. proc. civ., in quanto presupposto per lo spostamento della competenza e l'identità del *petitum* o della *causa petendi*, non essendo la connessione impropria di cui all'art. 103 cod. proc. civ. sufficiente a giustificare la deroga per cumulo soggettivo (Cass. 28 settembre 1973, n. 2440; Cass. 9 marzo 1981, n. 1318; Cass. 19 maggio 1972, n. 1542; Cass. 16 marzo 1987, n. 2686; Trib. Roma 1987, n. 15203). Orbene, nel caso di specie non sussiste l'identità del *petitum* giacché l'attore ha proposto — e non poteva essere diversamente — stante l'autonomia dei pretesi fatti diffamatori — distinte, anche se analoghe, richieste risarcitorie nei confronti dei soggetti responsabili dei singoli articoli.

Ed ugualmente diversa è la *causa petendi* di ognuna di tali richieste, giacché essa va individuata nel relativo fatto costitutivo, che è rappresentato dalla pubblicazione di ciascun articolo e non già dagli eventi di cui in essi si parla, i quali ultimi ne costituiscono semplicemente l'occasione storica.

L'assunto dell'attore — che, peraltro, contrasta con il tenore delle conclusioni formulate — secondo cui gli scritti in questione, siccome rivolti ad evidenziare fatti analoghi ed accomunati dallo stesso contenuto diffamatorio farebbero parte di un unico disegno illecito, concretizzatosi in una concordata « campagna di stampa » a suo danno, costituisce una mera illazione e non è confortato da alcun riscontro obiettivo.

Ed invero, l'articolo sull'« Europeo » viene pubblicato il 13 maggio 1988 e trae spunto da un episodio avvenuto nel corso del Carnevale di Caulonia.

Nell'« Unità » del 23 maggio 1988 è contenuto un mero riferimento a tale articolo nell'ambito di un servizio relativo

alla complessa vicenda che aveva coinvolto alcuni magistrati di Locri e a cui era stato dato amplissimo rilievo dai mezzi d'informazione: nulla induce a ritenere, anche per le tradizionali collocazioni politiche delle due proprietà, che tra gli articolisti vi sia un'intesa preventiva.

L'articolo sul giornale di Calabria viene edito il 7 luglio 1988, a firma di Luigi Gullà, che si identificerebbe con Aldo Varano, redattore del precedente articolo apparso sull'« Unità »; ma neppure questa circostanza è di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno diffamatorio e per la ben diversa sostanza dei due articoli e, soprattutto, perché il secondo trae preciso spunto da un evento nuovo e di particolare rilievo, vale a dire l'interrogazione presentata al Ministro di Grazia e Giustizia l'8 giugno 1988 da alcuni Parlamentari per conoscere quali iniziative avesse messo in atto onde accertare se i fatti denunciati nell'articolo dell'« Europeo » riguardo al giudice Filocamo rispondessero al vero.

Nella cognizione di questo Tribunale rientra, quindi, soltanto la domanda proposta nei confronti del quotidiano l'« Unità » e del suo direttore responsabile e, per la innegabile connessione, del redattore dello stampato in questione.

Va subito detto, al riguardo, che il rilievo che la vicenda del dott. Filocamo assume in tale articolo è indubbiamente limitato rispetto a quello datovi dagli altri due scritti.

L'articolista, infatti, si occupa della denuncia sporta dal sostituto di Locri, Arcadi, e si dilunga su quanto avvenuto negli ultimi tempi nei locali uffici giudiziari, affermando, *incidenter tantum* « Della questione sono stati investiti gli Organi Superiori della Magistratura e c'è molta attesa per capire chi verrà a compiere l'ispezione sui fatti accaduti in questo Tribunale, destinato a diventare titolare di indagini delicatissime dopo che la stampa ha riproposto il caso di un giudice potente, il dr. Felice Maria Filocamo, Direttore Generale di una Divisione del Ministero di Grazia e Giustizia che assieme ai suoi soci avrebbe accumulato un patrimonio di decine di miliardi ed un complicato contenzioso giudiziario proprio nella zona della Locride ».

Ad avviso del Collegio, l'autore del testo non ha violato i limiti del legittimo

esercizio del diritto di cronaca, sancito in linea di principio dall'art. 21 della Costituzione e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Nel caso di specie è fuori di dubbio il rilevante interesse della collettività all'informazione, trattandosi di fatti involgenti la corretta amministrazione della giustizia in una zona da tempo sotto l'attenzione della pubblica opinione per i gravi accadimenti; il che trova indiretta conferma nell'interrogazione parlamentare presentata a seguito della pubblicazione dell'articolo sul settimanale « Europeo ».

Sotto il profilo del contenuto l'articolo si limita a riportare, in forma succinta, la notizia in precedenza apparsa sul predetto periodico, e, quindi, ormai ampiamente diffusa, stante il prestigio e la tiratura di quest'ultimo.

L'esposizione dei fatti, peraltro in forma dubitativa, non travalica lo scopo informativo da conseguire, è priva di particolari forzature e di commenti insinuanti e denigratori.

Esclusa, quindi, l'illiceità della pubblicazione in esame, vanno conseguentemente respinte le richieste risarcitorie formulate dall'attore.

Le ragioni della decisione e la obiettività discutibilità della tematica giustificano la compensazione delle spese processuali fra tutte le parti del processo.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma, definitivamente provvedendo:

1) dichiara la propria incompetenza per territorio a provvedere sulle domande proposte da Felice Maria Filocamo contro la S.p.A. RCS Rizzoli Periodici, Enzo Magri e Lanfranco Vaccari in relazione all'articolo pubblicato sul settimanale « Europeo » del 13 maggio 1988, sulle domande proposte contro la Cooperativa Giornalisti Calabresi a.r.l., Giuseppe Soluri e Aldo Varano, in relazione all'articolo pubblicato su il « Giornale di Calabria » del 7 luglio 1988, concedendo termine di gg. 120 per la riassunzione innanzi ai giudici competenti;

2) rigetta le domande proposte dall'attore contro la S.p.A. l'« Unità », Giuseppe Menella e Aldo Varano, in relazione all'articolo apparso sul quotidiano l'« Unità » del 23 maggio 1988;

3) compensa fra le parti le spese processuali.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Le due sentenze del Tribunale Civile di Roma che precedono, pongono in risalto il tema della competenza territoriale nei giudizi volti alla tutela dell'onore, della reputazione e dell'immagine che si assumono lesi con il mezzo della stampa. La prima del 14 giugno 1990 (Cori/RCS) è stata resa nel giudizio di cognizione piena apertosi a seguito di un procedimento cautelare; mentre la seconda, del 20 settembre 1990 (Filocamo/RCS) è stata emessa senza che si fosse precedentemente richiesto un procedimento d'urgenza.

Entrambe, pur sancendo la competenza per territorio del giudice del luogo di redazione e di stampa del giornale, suscitano, nelle loro diverse motivazioni, problemi in parte diversificati. Sembra così opportuno prendere avvio dall'analisi della prima pronuncia che, seguendo il giudizio cautelare, ripropone il tema del rapporto, in termini di competenza territoriale, tra giudice adito *ex art. 700 cod. proc. civ.* e quello investito della successiva fase di merito.

Occorre preliminarmente osservare che il ricorso allo strumento della inibitoria provvisoria è ritenuto dalla dottrina ormai prevalente il mezzo più idoneo per assicurare tutela ad interessi che verrebbero ulteriormente pregiudicati dai lunghi tempi necessari per lo svolgimento di un giudizio ordinario. Anzi, si è da alcuni sostenuto che proprio i diritti della persona per la loro particolare intrinseca natura, sono « il naturale campo di applicazione della tutela cautelare » (ZANUTTIGH, *La tutela cautelare atipica*, in ALPA, BESSONE, BONESCHI, CAIAZZA, *L'informazione e il diritto della persona*, Jovene, 1983, p. 273 ss.). Ed infatti, l'art. 700 cod. proc. civ. ha svolto una funzione essenziale in questo settore, apprestando una tutela idonea ad intervenire nella immediatezza della lesione, prevenendo la continuazione dell'illecito ed il protrarsi o l'aggravarsi delle conseguenze dannose, laddove nei comportamenti lesivi del valore giuridico della persona (MESSINETTI, *PERSONALITÀ (diritti della)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, 1983, p. 392 ss.; AIELLO-GIACOBBE-PREDEN, *Guida ai provvedimenti*

d'urgenza, Milano, 1982, p. 381 ss.; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, Cedam, 185, p. 146 ss.). Ma se questo è il risultato raggiunto in termini di applicabilità e di utile ricorso allo strumento della tutela cautelare innominata, ancora acceso in giurisprudenza è il contrasto circa la competenza territoriale del giudice adito *ex art. 700 cod. proc. civ.*

L'attenzione, cioè, deve essere volta all'esame dell'art. 701 cod. proc. civ. che indica quale giudice competente *ante causam*, il Pretore del luogo in cui l'istante teme che sia per verificarsi il fatto dannoso. Ed è proprio sul senso e sulla portata di questa indicazione normativa che si fanno evidenti le discrasie tra decisioni rese dai giudici del merito e dal giudice di legittimità. L'orientamento ormai consolidato di numerosi Pretori è che, qualora venga invocato un provvedimento d'urgenza a tutela di un diritto della personalità, sia competente a conoscerne il giudice del luogo in cui si risiede l'istante, perché è in tale luogo che può prodursi il temuto pregiudizio (Pret. Milano 18 ottobre 1978, in *Giur. merito*, 1979, I, p. 312; Pret. Roma 15 luglio 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 926; Pret. Roma 7 aprile 1987, in *Foro it.*, 1987, I, 2878; Pret. Roma, 7 luglio 1987 e 6 luglio 1987, in *Foro it.*, 1988, I, 3463). I principi che sono posti a fondamento di queste decisioni possono essere schematicamente rappresentati:

a) qualora l'evento dannoso produca effetti in più luoghi o su tutto il territorio nazionale, la competenza è correttamente radicata nel giudice del luogo ove più incisivo può essere il pregiudizio arrecato nella sfera giuridica del soggetto passivo e, quindi, nel suo luogo di residenza, dove normalmente si intrattengono le prevalenti relazioni sociali e l'attività professionale;

b) sarebbe lesivo del principio della precostituzione *ex lege* del giudice naturale se, facendosi riferimento al momento determinato della condotta o a quello dell'approntamento del mezzo, si consentisse al soggetto responsabile di decidere discriminatamente dove porre in essere l'uno e l'altro, così predeterminando il giudice stesso;

c) è proprio l'art. 701 cod. proc. civ. che, ponendo in risalto l'elemento soggettivo, attribuisce al soggetto passivo il

potere di adire il giudice del luogo in cui questi possa temere e dimostrare che stia per verificarsi, o si sia già verificato, il fatto determinante l'irreparabile pregiudizio alla cui prevenzione è intesa l'istanza di provvedimento d'urgenza.

La Corte Suprema ha ritenuto di aderire a questo orientamento solo in pochissime decisioni (Cass. 20 dicembre 1986, n. 7819 in *Foro it.* 1987, I, 388 con la quale si è ritenuto competente a provvedere in ordine al ricorso in via d'urgenza il Pretore del luogo in cui si produce l'evento pregiudizievole atteso che, qualora la condotta denunciata si componga di un momento deliberativo e di uno attuativo, e solo a quest'ultimo che occorre fare riferimento, perché solo allora si estrinseca ed entra in contatto con la sfera del denunciante), mentre, nella maggior parte dei casi se ne è discostata in maniera assai evidente. In termini generali, il giudice di legittimità ha infatti disposto che, ai fini della individuazione del Pretore competente per territorio ad emettere i provvedimenti d'urgenza, occorre aver riguardo al luogo del temuto verificarsi dell'attività potenzialmente pregiudizievole, a prescindere dal luogo di realizzazione del conseguenziale effetto dannoso (Cass. 2 marzo 1967, n. 488; Cass. 12 giugno 1976, n. 2176; Cass. 11 gennaio 1978, n. 116). Più in particolare, con riferimento a lesioni arrecate con il mezzo della stampa, si è giunti ad individuare un criterio oggettivo unico: qualora infatti il danno possa essere causato dalla pubblicazione di giornali o riviste, la disseminazione territoriale del temuto pregiudizio avrebbe reso sempre difficile la ricerca del singolo luogo e del giudice competente. Così, la Corte Suprema, assumendo quale momento di collegamento il fatto che si profila quale causa originaria ed unitaria del danno, ha risposto all'esigenza sopra enunciata, dichiarando la competenza del giudice del luogo di stampa del giornale o della rivista, cioè del luogo in cui, per effetto della raggiunta pubblicità della notizia stampata, questa appare potenzialmente idonea a pregiudicare l'altrui diritto (Cass. 9 dicembre 1977, n. 5329, in *Dir. autore*, 1978, p. 362; Cass. 7 novembre 1988, n. 5993, in questa *Rivista*, 1989, 464; Cass. 15 novembre 1989, n. 4872, *ivi*, 1990, 485). Il conflitto sembra co-

munque destinato a risolversi a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 che, dettando una parziale riforma del processo civile, ha in parte modificato anche la disciplina dei provvedimenti cautelari. Nella introdotta Sezione I (Capo III, Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile), l'art. 669-ter prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, la domanda venga proposta al giudice competente a conoscere del merito.

* * *

Abbandonando il campo della tutela inibitoria provvisoria, occorre ora valutare la situazione giurisprudenziale, sempre con riferimento alla competenza per territorio, nei giudizi a cognizione piena relativi al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di un diritto della persona.

L'analisi deve dunque assumere ad oggetto l'art. 20 cod. proc. civ.

In primo luogo va osservato che la giurisprudenza dominante ritiene che il *forum destinatae solutionis* non possa essere identificato a norma dell'art. 1182 cod. civ. nel domicilio del creditore, rappresentando l'obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito un debito di valore e non di valuta (ma non nel caso di obbligazione dello Stato, essendo il luogo di pagamento quello della Tesoreria provinciale ove risiede il creditore, in forza dei decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato). Da ciò la conseguenza che, secondo il disposto dell'art. 20 cod. proc. civ. il luogo in cui è sorta e deve eseguirsi l'obbligazione, si identifica con il luogo in cui il fatto illecito è stato compiuto (Cass. 31 marzo 1958, n. 1117). Dall'altro, il *forum commissi delicti* è stato individuato, a volte, nel luogo in cui è avvenuto l'evento (Cass. 20 febbraio 1976, n. 570) talora, nel luogo in cui l'atto illecito è stato posto in essere e, se dipendente da una pluralità di atti, nel luogo ove si è completata la fattispecie costitutiva dell'illecito stesso (Cass. 8 marzo 1969, n. 752, in *Giust. civ.*, 1969, I, p. 1032).

In secondo luogo il *forum commissi delicti* viene individuato attraverso una serie di concatenazioni logiche che si possono così schematizzare:

a) occorre considerare ove si è completata la fattispecie costitutiva dell'illecito (Cass. 8 marzo 1969, n. 752, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1032);

b) la fattispecie è completata nel luogo e nel tempo in cui l'intera fattispecie può ritenersi realizzata (Cass. 17 luglio 1969, n. 2648);

c) l'intera fattispecie può ritenersi realizzata quando e dove si è verificato l'evento lesivo (Cass. 5 ottobre 1957, n. 3626).

Proprio con riferimento a tale ultimo criterio non si può dimenticare la costante giurisprudenza penale che individua, proprio con riferimento alla lesione del bene giuridico onore, il *locus commissi delicti* del reato di diffamazione nel luogo di stampa del quotidiano, periodico o libro, cioè dove lo stampato esce dalla disponibilità dell'autore per essere diffuso fra il pubblico (v. fra le tante Cass. 22 febbraio 1963, Vanni, in *Giust. pen.*, 1964, III, 41; Cass. 9 novembre 1956, Tebaldi, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1957, 853; Cass. 21 gennaio 1975, Soliani, in *Riv. pen.*, 1975, 893; Cass. 21 maggio 1974, Ferraresi, in *Giur. it.*, 1975, II, 177).

ANNA MOLLE

* Al di là della notorietà della vicenda da cui nasce la sentenza in epigrafe, va segnalata la direzione dell'indagine compiuta dal Tribunale, il quale per accertare la liceità delle affermazioni sdegnate dai giocatori accusati di una « combine » finisce per verificare la verità degli addebiti che avevano scatenato la reazione giudicata diffamatoria. Sotto questo aspetto potrebbe anche parlarsi di un caso di legittima difesa ex art. 52 cod. pen., o, più precisamente, quello previsto dal comma 2 dell'art. 599 cod. pen.